



COMUNE DI COLOGNA VENETA (Provincia di Verona)

**Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per
l'attribuzione di altri vantaggi economici
(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)**

**TESTO APPROVATO CON PROVVEDIMENTO CONSILIARE
n. 41 del 20/05/2002
E MODIFICATO CON DELIBERA n. 65 del 12/11/2007**

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Cologna Veneta di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Cologna Veneta.
4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.
5. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendola come attività propria.

Art. 3 - Settori d'intervento

I settori d'intervento sono relativi a:

- attività socio-assistenziali e umanitarie;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali e scientifiche;
- attività educative;
- tutela ambientale;
- attività ricreative e sportive;
- sviluppo economico.

Art. 4 - Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Cologna Veneta per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 5 - Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

Art. 6 - Interventi relativi ad attività culturali

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini colognesi alla vita culturale, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine della Città mediante convegni, mostre, saloni o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e politiche.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Cologna Veneta per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

Art. 8 - Interventi relativi alla tutela ambientale

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Cologna Veneta per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 9 - Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Cologna Veneta per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
2. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Cologna Veneta per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
3. Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 10 - Interventi relativi allo sviluppo economico

1. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 11 - Indirizzi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione al contributo ordinario presentate dagli interessati entro il termine di cui al successivo articolo 14.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 12 - Criteri

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'art. 11, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - b) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
 - al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
 - alla capacità economica del richiedente.

Art. 13 - Casi particolari

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 14 - Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici ordinari

1. Le associazioni, gli enti e gli altri organismi contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici entro il 30 novembre di ogni anno per le attività che saranno espletate nell'anno successivo.
2. I contributi richiesti oltre il suddetto termine ovvero nel corso dell'esercizio finanziario cui esse si riferiscono sono considerati contributi straordinari.
3. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o organizzazione o suo delegato.
4. Nelle domande di concessione di contributi, sia ordinari che straordinari, devono essere indicati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per una intera stagione;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

5. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:

- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.

Art. 15 - Esame della domanda

1. Le domande di contributo ordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sono trasmesse ad una Commissione composta dall'Assessore al Bilancio, dall'Assessore alla Cultura, dall'Assessore ai Servizi Sociali e dall'Assessore allo Sport. La Commissione propone il piano di ripartizione dei contributi ordinari in rispetto a quanto previsto dall'articolo 12. Dell'esito dei lavori viene redatto un processo verbale a cura del Responsabile del Servizio competente che sarà trasmesso alla Giunta Comunale la quale ha competenza esclusiva nell'accoglimento delle istanze e nella definizione del quantum.
2. Le domande di contributo straordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale la quale stabilirà il quantum su proposta dell'Assessore delegato in materia.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
4. E' comunque facoltà della Giunta non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 16 - Modalità di erogazione dei contributi

1. Per le attività socio-assistenziali di cui all'art. 4 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Responsabile del Settore competente in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e per un importo pari all'80% dell'importo concesso.
2. In caso di necessità ed urgenza debitamente motivate e documentate e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'attività o dell'iniziativa stessa, l'erogazione può arrivare anche al 100% dell'importo concesso.
3. Per le attività di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Responsabile del

Settore competente in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e per un importo pari all'80% dell'importo concesso.

4. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
- bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per una intera stagione;
- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.

Il Responsabile del Settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio nel caso lo ritenga opportuno.

La documentazione di cui sopra deve, per il saldo dei contributi ordinari, essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine massimo del 28 febbraio dell'anno immediatamente successivo a quello durante il quale è stato erogato in contributo.

Per la liquidazione del saldo relativa ai contributi straordinari la suddetta documentazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

5. Per le sole iniziative poste in essere dalle Istituzioni Scolastiche è ammessa l'erogazione in acconto del 100% dell'importo concesso. Tali Istituzioni debbono comunque presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa, una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.

6. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Settore procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art. 17 - Utilizzazione dei contributi

1. La concessione dei contributi per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 18 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;

- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 16, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 19 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

CAPO II PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

Art. 20 - Patrocinio del Comune

1. Il Comune, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
3. Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano espressamente.

Art. 21 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più Assessorati può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo;
- affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune, a condizione che rechino in testata la dicitura "Comune di Cologna Veneta" oppure "Con il Patrocinio del Comune di Cologna Veneta";

- concorso nelle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 22 – Modalità di presentazione dell’istanza

1. La richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti o ai programmi formulati dall’Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica o alle sue finalità istituzionali.
2. L’istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco o ai singoli Assessori interessati.
3. L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della realizzazione dell’iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d’iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all’Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo prodotto, quali manifesti e locandine.
4. Le richieste che esulino dalla citata programmazione saranno inserite se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse economiche disponibili.

Art. 23 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del Comune e dei singoli Assessorati è concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso.
2. L’attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Amministrazione.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l’importanza dell’iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.
4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d’iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Abrogazione

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/1991.